



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

-- UFFICIO TECNICO --

Spett.le Impresa

Il sottoscritto Ing. Ernesta Settimi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori pubblici relativi a Pil nr 5: terre alte del fermano” Montefortino: progetto integrato di creazione parco fluviale torrente Ambro, valorizzazione area Colmartese e intervento comune ai comuni aderenti al Pil”, con la presente, invita codesta ditta a presentare un preventivo, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

Si specifica che il Comune di Montefortino si riserva l’eventualità di procedere all’affidamento diretto dei lavori in argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L n. 76/2020, cd “DL Semplificazioni” secondo cui le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro.

Stazione appaltante

Denominazione: Comune di Montefortino;

Indirizzo: Via Roma n. 21, cap 63858 –Montefortino (FM);

Pec: comune.montefortino@emarche.it

RUP Comune: Ing. Ernesta Settimi

Tel: 0736 859101

e-mail: ernesta.settimi.com.montefortino@provincia.fm.it

Caratteristiche dei lavori

I lavori riguardano la realizzazione di aree attrezzate ed inclusive in Località Ambro e Colmartese, con installazione di aree picnic e giochi

Codice CUP: B62J19007880001

Natura dei lavori

- Categoria prevalente: “Lavori edili” riconducibili alla categoria “OG1”, per un importo pari a € 108.341,32;

Progetto

Gli elaborati di progetto definitivo (*ed eventuale*) *esecutivo*, nonché in particolare il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, redatti nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 dal tecnico comunale ed approvato da questa amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29.03.2021.

Importo

L’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta indicativamente ad € 135.369,58 I.V.A. esclusa, di cui € 108.341,32 quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto nel seguito indicato) e € 209,66 quale importo per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui all’Allegato XV, punto 4, sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. n. 81/2008.

Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 22 %.

Durata

La durata dei lavori è indicativamente pari a 6 mesi.

Trasmisione preventivo

La Ditta interessata a presentare il proprio preventivo dovrà trasmettere al Comune di Montefortino, entro e non oltre le ore _____ del giorno/...../....., tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa). Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico.

Si procederà all'eventuale affidamento anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo purché ritenuto conveniente e idoneo.

Il plico deve contenere la seguente documentazione:

1) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R., n. 445/2000 (per l'autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale la Ditta dichiara:

– le modalità di partecipazione;

2) DGUE previsto dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9 e 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che gli operatori economici:

devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, **e modificato dal D.L. n. 76/2020 cd. "Decreto Semplificazioni"** e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell'art 80 c. 3, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "misure di Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente

idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: *"ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara....anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119).

A seguito della novella normativa introdotta dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con Legge n. 11/2019, l'art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione:

"c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa." Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio".

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019, è stato modificato l'art. 80 in particolare i seguenti commi:

- comma 3, il quale afferma L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale** ovvero

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”;

- **comma 5, lett. b)**, secondo cui è escluso qualora **“l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”**;

- **comma 5, lett. c-quater)** secondo cui è escluso qualora **“l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”**.

Infine l’art. 8 commi 5, lett. b), e 6 del D.L. n. 76/2020 ha modificato ulteriormente l’art. 80 in questione sostituendo integralmente il comma 4 che ora stabilisce *“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso **non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati** qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”*.

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.

3) PREVENTIVO da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione attestante il prezzo che la Ditta offre rispetto a quello di € 108.341,32 posto a base di affidamento. Tale prezzo deve essere determinato dalla Ditta in indirizzo mediante la presentazione di:

- ☐ preventivo a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a base di affidamento *[da indicare qualora si tratti di contratto con corrispettivo “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. n. 50/2016]*;

Non sono ammessi preventivi condizionati e quelle espressi in modo indeterminato o parziale, così come non sono ammessi preventivi pari o in aumento.

Si chiarisce che ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il preventivo presentato dalla Ditta resterà vincolante per n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la trasmissione del preventivo *(rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante richiedere il differimento di detto termine ai sensi della norma sopra richiamata)*.

Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della

cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara.

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che qualora l'amministrazione comunale decidesse di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, la forma prescelta per la stipula di detto contratto è mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri (oppure) scrittura privata.

Finanziamento e pagamenti

I lavori sono finanziati con risorse finanziati mediante GAL Fermano Leader PSL 2014/20 BANDO SOTTOMISURA 19.2.7.5.A investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. I pagamenti del corrispettivo contrattuale a favore dell'appaltatore avverranno "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

All'appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un'anticipazione fino al 30% dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, art. 91, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) conv. dalla Legge n. 27/2020 e art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, e alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del n. 31/2018 qualora l'impresa abbia almeno:

- allestito il cantiere con i bagni, la baracca e il cartello di cantiere;
- delimitato l'area oggetto della prima fase dei lavori;
- avviato le lavorazioni di demolizione e gli scavi.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL.

Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. mediante sistema di Split Payment e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Privacy

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Informazioni complementari

- La presentazione dei preventivi non vincola l'Amministrazione appaltante all'affidamento della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di affidamento che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
- Con la presentazione del preventivo l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni

le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.

- Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma.
- Il Comune di Montefortino può decidere di non procedere all’aggiudicazione in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore si applica l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. con modificazione in Legge n. 55/2019 (cd. Sloccacantieri);
- È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la non corretta iscrizione al tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa), dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. In ogni caso, l’operatore economico esonera il Comune di Montefortino da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico.
- Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ernesta Settimi al n. tel. 0736859101 e-mail: ernesta.settimi.com.montefortino@provincia.fm.it. - PEC: comune.montefortino@emarche.it

Luogo e data

Il Responsabile Unico del Procedimento

.....

Sottoscritto digitalmente dal Responsabile